

# **“Lipe” in scadenza per il secondo trimestre 2021**

Il 16 settembre 2021 scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre 2021, ai sensi dell'art. 21-bis del Dl. 78/2010. A tale fine, occorre utilizzare il **modello** approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018.

Nel **rigo VP2** si deve riportare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), comprese quelle non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale per le quali è obbligatoria la fatturazione (art. 21 comma 6-bis del Dpr 633/72). Sono da considerare anche le operazioni a esigibilità differita e quelle effettuate con applicazione del meccanismo del reverse charge o dello split payment.

Con riguardo alle operazioni in **reverse charge**, infatti, nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate il 26 maggio 2017 è stato chiarito che:

- il cedente o prestatore indica la sola base imponibile nel predetto rigo VP2;
- il cessionario o committente è, invece, tenuto a esporre la base imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive) e l'imposta nel rigo VP4 (Iva esigibile) nonché, qualora detraibile, nel rigo VP5 (Iva detratta).

La Procedura Pratica n. 29 analizza nel dettaglio le modalità di compilazione del modello.

Analogamente, nell'ipotesi di operazioni soggette ad Iva con il meccanismo dello **split payment**, il cedente o prestatore è tenuto a riportare la sola base imponibile nel rigo VP2.

Ancora in tema di operazioni attive, qualora queste siano a esigibilità differita, è necessario che il cedente o

prestatore riporti la **base imponibile** (rigo VP2) nel mese o trimestre di effettuazione dell'operazione e l'IVA (rigo VP4) nel periodo in cui si verifica l'esigibilità.

L'obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione periodica emerga un'eccedenza a credito. Sono esonerati dall'adempimento, invece, coloro che non sono obbligati alla **presentazione** della dichiarazione annuale Iva oppure all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell'anno non vengano meno le predette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del Dl 78/2010).

Si pensi al caso dei soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54 e ss. della L. 190/2014), esonerati dalla dichiarazione Iva e dalle liquidazioni periodiche. Per questi ultimi soggetti risulta **irrilevante** persino l'eventuale insorgenza di un debito d'imposta connesso all'effettuazione di acquisti con il meccanismo del reverse charge.

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite il 26 maggio 2017, per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva), non sussiste l'obbligo di invio della relativa comunicazione, sempreché non vi siano **crediti** da riportare dal trimestre precedente.

Sul fronte delle operazioni passive, invece, si ritiene che non debbano essere riportati nel **rigo VP3** gli importi delle "fatture" di acquisto "fuori campo o non soggette a IVA". Questa conclusione si fonda sulla circostanza che tali documenti, anche se annotati nel registro di cui all'art. 25 del Dpr 633/72 pur in assenza di un obbligo, non costituiscono fatture ai sensi dell'art. 21 del Dpr 633/72 (circ. Assonime n. 22/2017).

Ne consegue che non sarebbero da includere nella comunicazione, ad esempio, le operazioni passive **fuori campo**

**Iva** per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale dell'imposta, così come le somme escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del Dpr 633/72.

### **Registri precompilati disponibili dal terzo trimestre**

L'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2021 è ancora **"scollegato"** dalla nuova disciplina di messa a disposizione delle bozze dei registri Iva "precompilati" da parte dell'Agenzia delle Entrate, in favore dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che liquidano l'imposta trimestralmente per opzione.

Quest'ultima disciplina, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 127/2015, concerne infatti le operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 (terzo trimestre 2021).

Si ricorda che, come stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021 (§ 2 e 5), in relazione al trimestre per cui la bozza dei registri Iva sarà convalidata o integrata dal soggetto passivo, l'Agenzia delle Entrate elaborerà **la bozza della comunicazione** della liquidazione periodica Iva, la quale sarà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

(MF/ms)